

REGOLAMENTO (CE) N. 55/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione⁽²⁾ ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d'intervento.
- (2) La quantità di risone immagazzinata attualmente dall'organismo d'intervento italiano è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20 397 tonnellate di risone detenuto da tale organismo.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la

rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 26 gennaio 2005.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 marzo 2005.
3. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento italiano:

Ente Nazionale Risi (ENR)
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
Tel. (39) 02 885 51 11
Fax (39) 02 86 13 72.

Articolo 3

In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽²⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.